

Ufficio di Segreteria del Direttore generale

Roma, 04-12-2008

Messaggio n. 27260

OGGETTO: ||“Carta acquisti”. Ulteriori chiarimenti.|||

Ai Direttori regionali
Ai Direttori provinciali e subprovinciali
Ai Direttori delle agenzie

Con messaggio n. 26673 del 28 novembre 2008 sono state fornite le prime informazioni relativamente alla “carta acquisti”.

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti e si segnala che nella intranet dell'Istituto – sezione “Nuove pubblicazioni”, è presente una pagina dedicata alla “carta acquisti”, contenente link utili a titolo informativo e per la modulistica.

1. Errata corrige

Nel messaggio n. 26673 del 28 novembre 2008 al paragrafo 4, lettera c), il secondo “punto elenco” è così sostituito:

“nel caso in cui vengano erogate prestazioni accessorie in via continuativa funzionali al reddito (maggiorazione sociale) devono essere verificati i redditi personali rilevanti ai fini dell'attribuzione di tali benefici;”

2. Compiti delle Strutture territoriali

Le Strutture territoriali hanno compiti informativi di carattere generale verso l'utenza relativamente alle modalità di compilazione del modulo di domanda, nonché al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, del decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, i quali non sono alternativi, ma devono essere TUTTI posseduti dal soggetto richiedente.

Codeste Strutture non hanno alcun ruolo sulla verifica definitiva dei predetti requisiti finalizzata alla concessione del nulla osta per l'accredito della “carta acquisti”. L'operazione di caricamento della carta verrà, infatti, effettuata centralmente dopo che Poste Italiane SpA avrà trasmesso telematicamente i dati della domanda all'Istituto.

Un'informativa più approfondita deve, peraltro, essere fornita agli utenti che intendano presentare domanda, sui seguenti punti:

2.1. Soggetti incapienti

Il predetto decreto n. 89030, come modificato dal successivo decreto n. 104376 del 7 novembre 2008 nel definire il soggetto incapiente riprende la definizione riportata nell'articolo 44 della legge n. 222 del 2007, che istituiva un bonus di 150 euro per tale categoria di contribuenti.

Per stabilire se in capo ad un soggetto sussiste il requisito in esame deve, pertanto, farsi riferimento all'ultimo CUD rilasciato dal suo sostituto d'imposta nel quale deve risultare un Irpef netto pari a zero. Se, invece, il soggetto ha presentato la dichiarazione dei redditi deve essere considerato l'importo dell'Irpef netto risultante dalla predetta dichiarazione. E', quindi, necessario prestare attenzione sul fatto che la circostanza dell'incapienza non può essere desunta esclusivamente sulla base del CUD.

Per i soggetti che nel periodo d'imposta immediatamente precedente quello in cui viene presentata la domanda, ovvero nel secondo periodo d'imposta precedente non abbiano percepito alcun reddito assoggettabile ad Irpef non è richiesto il requisito dell'incapienza. Al riguardo, al pari di quanto sopra affermato l'assenza di un CUD non è circostanza sufficiente a garantire l'assenza di redditi assoggettabili ad Irpef.

2.2. Trattamenti pensionistici e redditi rilevanti inferiori a 6.000 (8.000) euro

Si richiamano le istruzioni fornite con il citato messaggio n. 26673 del 28 novembre 2008.

2.3. ISEE

Il richiedente deve avere un ISEE, in corso di validità, inferiore ad euro 6.000, indipendentemente dall'età anagrafica. Al riguardo, in fase di consulenza, l'interessato deve esibire l'attestazione ISEE.

Qualora affermi di non possedere alcuna attestazione dovrà essere invitato a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso un qualunque soggetto abilitato alla sua ricezione (la stessa Sede, i Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale). I dati da dichiarare nella DSU, nonché i criteri di calcolo dell'indicatore sono assolutamente analoghi a quelli già in vigore per l'ottenimento di altre prestazioni sociali o servizi agevolati per i quali rileva l'ISEE. In questa fattispecie al momento della richiesta dell'ISEE si potrà utilizzare sul frontespizio della DSU la casella "Altro", specificando "carta acquisti".

Se il richiedente è già in possesso di un'attestazione ISEE, pur non figurando come dichiarante nella DSU, l'attestazione è comunque utile per il rilascio della carta se il soggetto risulta tra coloro che compongono il nucleo familiare.

Patrimonio mobiliare

Per il diritto alla "carta acquisti" il patrimonio mobiliare complessivo del richiedente

e del coniuge deve essere pari o inferiore a euro 15.000.

Tale valore deve essere rilevato dall'ISEE, sommando gli importi risultanti nel quadro F5 dell'allegato alla DSU relativo al richiedente la carta e al proprio coniuge.

3. Delega

Come precisato con il suddetto messaggio n. 26673 i soggetti con impedimenti di natura fisica possono delegare una persona di fiducia a presentare la domanda per la "carta acquisti", che sarà intestata al delegato.

Il procedimento è del tutto analogo a quello che ciascuna Sede segue per la delega alla riscossione delle pensioni. La delega va effettuata una sola volta e deve essere allegata alla domanda che sarà poi presentata all'ufficio postale.

Al riguardo, si ritiene opportuno che anche la Sede conservi copia della delega sottoscritta e dei documenti del soggetto delegante e del delegato.

Peraltro, per espressa previsione del "decreto", un medesimo soggetto non può essere delegato da più di due persone. Al riguardo, si precisa che il controllo sull'eventuale superamento di tale limite non è a carico di codeste Strutture, ma verrà effettuato centralmente unitamente alla verifica del possesso degli altri requisiti previsti per ottenere il caricamento della "carta acquisti".

In allegato al presente messaggio si trasmettono due set di slides, uno dei quali con note di commento, per la massima divulgazione fra gli addetti ai lavori della tematica in questione.

Il Direttore generale
Crecco